

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2023) 755 del 28 novembre 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0439 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
 - *proposte correlate:* Proposta di modifica della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime- COM(2022) 732 final del 19.12.2022; Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794-COM(2023) 754 final del 28.11.2023
 - *riferimenti:* Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 23.9.2020 "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo"-COM(2020) 609 final; Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) COM(2021) 591 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza COM(2020)605 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" (COM(2021)171 final del 14.4.2021); Conclusioni 14280/23 del Consiglio, del 24 ottobre 2023, sulla strategia per la sicurezza marittima dell'UE (EUMSS) riveduta e sul relativo piano d'azione.
 - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* direttiva 2002/90/CE che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; Organizzazione internazionale per le migrazioni, Progetto sui migranti dispersi, consultabile all'indirizzo: <https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean>; Europol, "Reti criminali nel traffico di migranti", Europol Spotlight, 2023 (solo in EN); Frontex, Analisi dei rischi per il periodo 2023-2024 (solo in EN);

- *finalità generali*: la presente proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di misure volte a rendere operativo l'invito della presidente von der Leyen e che mirano a modernizzare e a rafforzare il quadro giuridico esistente e a dotare l'Unione di norme adeguate allo scopo. Essa aggiorna e modernizza le norme di diritto penale esistenti dell'UE del "pacchetto sul favoreggiamento", composto dalla direttiva 2002/90/CE che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. La presente proposta è accompagnata da una proposta di regolamento della Commissione, che rafforza la cooperazione di polizia e i poteri di Europol nel settore del traffico di migranti e della tratta di essere umani, in particolare codificando l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti presso Europol e rafforzandone i poteri. La proposta potenzia i compiti operativi e strategici di Europol nella lotta al traffico di migranti per guidare e sostenere le attività del Centro e individuare e attuare priorità e azioni operative. Istituisce un quadro di governance che comprende entità degli Stati membri che si occupano di traffico di migranti, la Commissione e altre agenzie dell'UE. Rafforza inoltre la cooperazione tra agenzie con Frontex ed Eurojust e potenzia la cooperazione tra Europol e i paesi terzi. Il pacchetto è stato presentato in occasione della conferenza internazionale che ha varato "un'alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti", nel cui ambito la Commissione ha voluto creare un quadro per una cooperazione politica forte con i partner internazionali, volta a contrastare insieme il traffico di migranti a livello mondiale. Queste tre iniziative integrano quelle già esistenti nel settore del contrasto del traffico di migranti, attuando il piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) mediante la modernizzazione del quadro giuridico esistente dell'UE per sanzionare i trafficanti che operano sulle rotte migratorie e la definizione di un quadro giuridico rinnovato per la cooperazione operativa e internazionale contro il traffico di migranti per gli anni a venire. Nel loro insieme, queste proposte mirano a modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di garantire gli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti, come stabilito nel programma di lavoro della Commissione per il 2024 annunciato il 17 ottobre 2023.

- *elementi qualificanti ed innovativi*: l'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione è stato adottato nel 2002 sulla base di disposizioni precedenti al trattato di Lisbona. L'obiettivo generale della presente proposta di direttiva è di introdurre uno strumento moderno di diritto penale dell'UE che definisca chiaramente e sanzioni in modo effettivo il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'UE, in linea con le disposizioni dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La proposta di direttiva persegue i cinque obiettivi specifici indicati di seguito: **1. Garantire indagini, azioni penali e sanzioni efficaci nei confronti delle reti della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti**: è introdotta una definizione più chiara del reato di *smuggling* per concentrarsi su attività motivate da benefici finanziari o materiali o altamente suscettibili di causare un danno grave a una persona. L'istigazione pubblica ad entrare nell'UE senza autorizzazione diventerà condotta di rilievo penale. Ciò riguarda l'immigrazione pubblicizzata attraverso strumenti digitali e social media. **2. Prevedere sanzioni più armonizzate che tengano conto della gravità del reato**: i casi di reati più gravi saranno punibili con un livello massimo edittale di

reclusione sino a 15 anni. **3. Migliorare le regole di ripartizione della giurisdizione:** l'obiettivo è quello di colpire specificamente le reti criminali. **4. Rafforzare le risorse degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti:** gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse adeguate per garantire una prevenzione, un'indagine e un'azione penale efficaci nei confronti dei trafficanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per prevenire il traffico di migranti, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi di ricerca e istruzione. **5. Migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati:** gli Stati membri saranno tenuti a raccogliere e comunicare i dati statistici su base annuale per migliorare la portata, l'individuazione dei casi e la risposta al traffico di migranti.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La *base giuridica* della proposta, è l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che sancisce la competenza dell'UE a stabilire norme minime allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione. Il settore della politica comune in materia di immigrazione, in particolare le condizioni di ingresso e soggiorno, l'immigrazione clandestina e il soggiorno illegale, e la gestione delle frontiere esterne dell'UE, è stato già oggetto di armonizzazione in virtù dell'acquis dell'Unione nel settore di cui al titolo V ("Spazio di libertà, sicurezza e giustizia"), capo 2 ("Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione"), TFUE, ed è essenziale garantirne l'efficace attuazione attraverso il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto il traffico di migranti è un'attività criminale transfrontaliera che interessa direttamente l'Unione, le sue frontiere esterne e spesso più di uno Stato membro contemporaneamente. Questa attività criminale transfrontaliera non può essere affrontata con successo dall'azione individuale dei singoli Stati membri. L'ulteriore ravvicinamento della definizione del reato, dei livelli delle sanzioni e delle misure di prevenzione applicabili negli Stati membri può garantire un'azione più efficace nell'indagare, accertare e perseguire il traffico di migranti ed evitare forme di "forum shopping" da parte dei criminali che approfittano dei sistemi in cui le sanzioni sono meno severe. In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione. Tenuto conto della dimensione transnazionale del traffico di migranti e in considerazione della normativa UE già esistente, si prevede che un'azione a livello di Unione europea sia più efficace ed efficiente e rechi un tangibile valore aggiunto rispetto a un'azione intrapresa individualmente dagli Stati membri. L'intervento dell'UE produrrebbe un valore aggiunto ravvicinando ulteriormente il diritto penale degli Stati membri e contribuendo a creare parità di condizioni tra gli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto, conformemente al principio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, si limita a quanto necessario per rafforzare il quadro dell'UE in materia di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in questione. Al fine di affrontare in modo specifico le forme gravi di traffico di migranti, ad esempio quelle che causano un danno grave o la perdita della vita, che attualmente non sono esplicitamente menzionate nel pacchetto sul favoreggiamento, la proposta di direttiva introduce la definizione di reati aggravati e un insieme di circostanze aggravanti e attenuanti che garantiscono la proporzionalità delle sanzioni penali, in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni penali sancito dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente *positiva* in quanto le disposizioni della proposta danno luogo ad un approccio più strategico alla lotta al traffico di migranti, prevedendo strumenti più efficaci sia a livello preventivo che di repressione penale. L'onere normativo connesso a tali misure sarà compensato dai benefici apportati. Infatti la proposta rafforzerà la lotta a tali reati smantellando il modello criminale dei trafficanti e ridurrà la probabilità che le persone vengano sfruttate, con un impatto positivo sulla società, sui diritti fondamentali, sullo Stato di diritto e sulla sicurezza all'interno dell'UE.
- Il progetto è da ritenersi *di particolare urgenza* tenuto conto che il traffico di migranti è un'attività fondamentale per la criminalità organizzata nell'UE e una forma grave di criminalità destinata a rimanere una minaccia nel prossimo futuro. Sebbene la direttiva 2002/90/CE abbia contribuito alla realizzazione di un quadro comune dell'UE per la prevenzione e la lotta al traffico di migranti, devono ancora essere affrontate le numerose questioni oggetto della proposta.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui sono intese a rafforzare la prevenzione e la repressione del fenomeno del traffico di migranti. Inoltre anche l'attività di raccolta dei dati viene potenziata allo scopo di rendere il fenomeno più comprensibile, la proposta impone pertanto agli Stati membri l'obbligo di raccogliere e comunicare alla Commissione dati sul traffico di migranti con frequenza annuale e armonizzare ulteriormente la raccolta dei dati, al fine di migliorarne la qualità e accelerare la pubblicazione delle relazioni sui dati.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione* prevista: è auspicato un approccio generale entro il 2024;

- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc...:* non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si sono tenute sinora, oltre alla prima riunione di presentazione della proposta da parte della Commissione, nel dicembre 2023 nell'ambito del gruppo COPEN-*General Matters*, la prima riunione del gruppo COPEN in data 30 gennaio 2024), in linea generale si è condivisa l'impostazione della proposta, con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato in relazione a specifiche previsioni normative;
- *elementi di criticità:* non si ravvisano allo stato particolari profili di criticità.
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:* l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni:* si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.) ed estendere il coordinamento, quanto agli specifici aspetti di competenza, al Ministero dell'Interno che già partecipa al gruppo COPEN con propri delegati, con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Costi*

Per lo Stato.

- La proposta si ritiene comporterà un onere finanziario limitato per l'Italia, peraltro compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione del traffico di migranti. L'obbligo di considerare come reato le nuove fattispecie descritte, che astrattamente potrebbe comportare un onere normativo per gli Stati membri che non hanno ancora recepito tale misura o altre misure più severe, non sembra, per quanto sotto si dirà, interessare l'Italia il cui ordinamento interno non solo già prevede tali nuove figure di reato, ma anche ulteriori fattispecie che, secondo il principio di armonizzazione minima del diritto penale (così come emerge dallo stesso titolo della proposta: *...che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione...*), non sono previste nella proposta. Tuttavia, l'obbligo di raccogliere in modo sistematico informazioni sulla lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e di fornire dati statistici su questo reato per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti a livello dell'UE -previsione che impone agli Stati membri di raccogliere, pubblicare e inviare ogni anno alla Commissione i dati statistici pertinenti- è verosimile potrà comportare un costo aggiuntivo per lo Stato. Una maggior armonizzazione delle norme dell'UE contribuirebbe, in ogni caso, a migliorare la situazione nell'UE per quanto riguarda il fenomeno del traffico di migranti -cui spesso è collegato quello della tratta di esseri umani- e ad aumentare la capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie di prevenire e combattere tale fenomeno.
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
- La proposta ha un'incidenza sul bilancio per l'Unione, in particolare viste le risorse umane aggiuntive necessarie alla Commissione europea per garantire agli Stati membri assistenza nel recepimento e nella corretta attuazione del pacchetto legislativo che comprende la

presente direttiva e la proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del rafforzamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Esempio:

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione:* le disposizioni rafforzano l'efficacia della catena di contrasto e garantiscono la comparabilità degli sforzi volti a combattere il fenomeno del traffico di migranti in tutta l'UE.
- *elementi di criticità:* l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base a nuove norme più armonizzate potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Esempio:

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Esempio:

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Non imponendo alcun obbligo alle imprese, lo strumento proposto non ha alcuna incidenza diretta su di esse.
- La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea ed enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). I diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta pertinenti nell'ambito del contrasto del traffico di migranti sono numerosi. Tra questi figurano i diritti riguardanti la dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita e all'integrità della persona (articoli 2 e 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17), il diritto di asilo (articolo 18), i diritti del minore (articolo 24), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49), e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio.

– **Codice della proposta:** COM(2023) 755 del 28 novembre 2023

– **Codice interistituzionale:** 2023/0439 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento |
|--|---|---|
| | NEGATIVO (pur trattandosi di direttiva che modifica altri strumenti già in vigore, non può escludersi un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore, con conseguente necessità all'esito dell'adozione della direttiva di prevedere norme attuative o di raccordo) | (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |

Articolo 3

Reati

Questa disposizione precisa che **aiutare intenzionalmente un cittadino di un paese terzo ad entrare, a transitare o a soggiornare nel territorio di uno Stato membro** costituisce un reato qualora vi sia un **vantaggio finanziario** o materiale effettivo o **la promessa** di un vantaggio finanziario o materiale o qualora vi sia **un'elevata probabilità che il reato causi un grave danno a una persona**. È considerato reato anche **istigare pubblicamente cittadini di paesi terzi**, ad esempio tramite internet, a **entrare, transitare o soggiornare irregolarmente nell'Unione**.

Articolo 4

Reati aggravati

Questa disposizione definisce i reati associati a **condotte più gravi**, riguardanti il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, cioè i casi in cui il reato sia commesso **nell'ambito di un'organizzazione criminale, causi un danno grave o metta in pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi coinvolti, sia commesso con ricorso a violenze gravi, o nel caso in cui i migranti oggetto di traffico siano particolarmente vulnerabili, compresi i minori non accompagnati**. È considerato un reato aggravato anche il **favoreggiamento che causi la morte di uno o più cittadini di paesi terzi**.

Le fattispecie di reato introdotte nella proposta sono già tutte contemplate dall'art. 12 del Dlgs 286/'98 e succ. mod.

Quanto alla istigazione all'immigrazione clandestina, (la cui rilevanza penale non è riconosciuta in tutti gli Stati membri), le previsioni contenute nel codice penale relative alla istigazione e al concorso di persone nel reato (istituto che dagli esempi offerti dalla Commissione nel corso delle riunioni del gruppo COPEN sembrerebbe più pertinente) coprono la nuova figura.

Anche le ipotesi aggravate introdotte dall'art. 4 della proposta sono già previste nell'ordinamento penale italiano, in particolare dal già citato art. 12, dagli artt. 416 e 586 del codice penale.

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p><i>Sanzioni applicabili alle persone fisiche</i></p> <p>Questa disposizione stabilisce norme minime relative alle sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p><i>Responsabilità delle persone giuridiche</i></p> <p>Questa disposizione contiene obblighi volti a garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui alla presente direttiva nel caso in cui tali reati siano stati commessi a loro vantaggio.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p><i>Sanzioni applicabili alle persone giuridiche</i></p> <p>Questa disposizione stabilisce le sanzioni applicabili alle persone giuridiche coinvolte nei reati contemplati dalla proposta.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p><i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>Questa disposizione stabilisce le circostanze aggravanti che le autorità giudiziarie dovrebbero considerare quando impongono sanzioni in relazione ai reati di cui alla presente direttiva.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p><i>Circostanze attenuanti</i></p> <p>Questa disposizione stabilisce le circostanze attenuanti di cui le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto nell'irrogare sanzioni in relazione ai reati di cui alla presente direttiva.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p><i>Termini di prescrizione per i reati</i></p> | | <p>Non si ritiene potranno esserci problemi in fase di trasposizione della direttiva avuto riguardo alle norme relative alle pene principali ed accessorie previste nel nostro ordinamento per le persone fisiche.</p> <p>Il decreto legislativo 231/2001 prevede già, quali reati presupposto, le ipotesi di reato di cui alla proposta.</p> <p>Non è da escludersi, ma è anzi verosimile, un adeguamento a livello di sanzioni principali ed accessorie a carico delle persone giuridiche.</p> <p>La quasi totalità delle circostanze aggravanti indicate all'art. 9 della proposta sono già previste dal Dlgs 286/98 o dalle norme del codice penale, ad eccezione verosimilmente dell'aggravante di cui alla lett. e).</p> <p>Le circostanze attenuanti indicate all'art. 10 della proposta sono già previste dall'art. 12 del Dlgs 286/98.</p> |
|--|--|---|

Questa disposizione stabilisce termini di prescrizione che consentano alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati oggetto della direttiva, o di eseguire le pertinenti sanzioni, per un periodo di tempo sufficiente.

*Articolo 12
Giurisdizione*

Questa disposizione impone agli Stati membri di stabilire la giurisdizione per i reati contemplati nella presente proposta. Ogni Stato membro dovrebbe stabilire la propria giurisdizione per i reati commessi interamente o parzialmente nel suo territorio, o commessi da un proprio cittadino o residente abituale, o commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati nel suo territorio, o a vantaggio di una persona giuridica che è stabilita o opera nel suo territorio. La disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per i tentativi di reato qualora questi provochino la morte dei cittadini di paesi terzi coinvolti.

*Articolo 17
Raccolta di dati e statistiche*

Non si ravvisano problemi in fase di trasposizione anche in relazione all'ipotesi meno grave punita con massimo edittale pari a 6 anni, tenuto conto degli istituti della sospensione e della interruzione che consentono ai sensi dell'art. 161 del codice penale un aumento del termine della prescrizione sino a 7 anni e mezzo.

Non si ravvisano rilevanti criticità nella trasposizione dell'art. 12 della proposta, alla luce delle norme contenute nel codice penale (artt. 4, 6, 7, 9 e 10) e della legislazione speciale

La disaggregazione nella raccolta di dati prevista dalla norma è verosimile comporterà alcune modifiche nel sistema interno attualmente vigente.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

